



CITTA' DI CUSTONACI

Provincia Regionale di Trapani

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI TARI

Comune di Custonaci

Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti – TARI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2022

Integrato e Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 23/06/2026

Indice

<i>Art.1</i>	<i>Oggetto del Regolamento, finalità ed ambito di applicazione</i>
<i>Art.2</i>	<i>Definizione di rifiuto e presupposto impositivo</i>
<i>Art.3</i>	<i>Soggetti attivi e passivi, locali ed aree scoperte soggette al tributo</i>
<i>Art.4</i>	<i>Base imponibile e superficie tassabile</i>
<i>Art.5</i>	<i>Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e riduzioni superficiali</i>
<i>Art.6</i>	<i>Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo</i>
<i>Art.7</i>	<i>Determinazione ed approvazione de/la tariffa</i>
<i>Art.8</i>	<i>Copertura dei costi de/ servizio rifiuti</i>
<i>Art.9</i>	<i>Articolazione de/la tariffa</i>
<i>Art.10</i>	<i>Tariffa utenze domestiche</i>
<i>Art.11</i>	<i>Determinazione de/ numero degli occupanti de/le utenze domestiche</i>
<i>Art.12</i>	<i>Tariffa utenze non domestiche</i>
<i>Art.13</i>	<i>Classificazione de/le utenze non domestiche</i>
<i>Art.14</i>	<i>Esclusioni, esenzioni e riduzioni</i>
<i>Art.15</i>	<i>Finanziamento delle riduzioni, agevolazioni ed esenzioni</i>
<i>Art.15bis</i>	<i>Misure premiali per domicilio digitale</i>
<i>Art.15ter</i>	<i>Misure premiali per contribuenti virtuosi</i>
<i>Art.16</i>	<i>Tributo giornaliero</i>
<i>Art.17</i>	<i>Tributo provinciale</i>
<i>Art.18</i>	<i>Denuncia ed obbligazione tributaria</i>
<i>Art.19</i>	<i>Ravvedimento operoso</i>
<i>Art.20</i>	<i>Funzionario responsabile</i>
<i>Art.21</i>	<i>Verifiche ed accertamenti</i>
<i>Art.22</i>	<i>Sanzioni, interessi ed importi minimi</i>
<i>Art.23</i>	<i>Rimborsi, compensazioni e dilazioni di pagamento</i>
<i>Art.24</i>	<i>Riscossione</i>
<i>Art.25</i>	<i>Riscossione coattiva</i>
<i>Art.26</i>	<i>Contenzioso</i>
<i>Art.27</i>	<i>Trattamento dei dati personali</i>

Art.28

Norme di rinvio

Art.29

Disposizioni finali ed efficacia

Articolo 1

Oggetto del Regolamento, finalità ed ambito di applicazione

- 1) Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e emanate al fine di disciplinare l'applicazione della TARI, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n.147 del 27 dicembre 2013. La Tassa è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza. Con l'abrogazione e la nascita della nuova IMU, disciplinata dalla legge 160/2019, anche se la TARI non subisce grandi cambiamenti, appare opportuno scinderne la norma regolamentare dalla originaria IUC, ormai superata per evoluzione normativa.
- 2) L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n.147/2013.
- 3) Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia e s.m.i..

Articolo 2

Definizione di rifiuto e presupposto impositivo

- 1) La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- 3) Si intendono per:
 - a. **Locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
 - b. **Aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c. **Utenze domestiche**, tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze;
 - d. **Utenze non domestiche**, tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere;
- 4) La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
- 5) Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art.4 del presente Regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 6) La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche, la medesima presunzione è integrata, altresì, dal rilascio, da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi

per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Articolo 3

Soggetti attivi e passivi, locali ed aree scoperte soggette al tributo

- 1) La tassa € applicata e riscossa dal Comune di Custonaci relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio, anche nelle forme associative previste dal D.Lgs. n.267 del 2000 (Testo Unico sugli Enti Locali), fatta-salva la possibilità di affidare a terzi tale attività, anche disgiuntamente, nelle forme di legge. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
- 2) In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.
- 3) Il tributo € dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 4., a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse. Si considera, pertanto, soggetto tenuto al pagamento del tributo per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo art.18 o i componenti del nucleo familiare. In caso di decesso del soggetto passivo, gli eredi sono obbligati in solido.
- 4) Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI € dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti. Non € temporanea la detenzione continuativa con durata superiore a sei mesi anche se ricomprensive più annualità.
- 5) Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni € responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A questi ultimi spettano, invece, tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
- 6) Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti passivi, tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualevolta € ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.
- 7) Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani,

escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

- 8) Non sono soggetti all'applicazione della TARI i locali ed aree scoperte indicate all'art.14, comma 1.

Articolo 4

Base imponibile e superficie tassabile

- 1) In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile € data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARSU di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15.11.1993, n.507, della TARES, di cui all'art.14 del Decreto Legge 06.12.2011, n.201 e della TARI, di cui all'art.1, comma 639, della Legge n.147 del 27.12.2013.
- 2) Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art.1, comma 647, della Legge 27.12.2013, n.147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23.03.1998, n.138. La superficie calpestabile € misurata al netto dei muri e dei pilastri, escludendo i balconi, le terrazze, e quella parte con altezza inferiore a mt.150; la superficie delle aree esterne assoggettabile a tributo € misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse esistenti.
- 3) La superficie complessiva € arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale € maggiore di 0,50, in caso contrario, al metro quadro inferiore.
- 4) Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile, anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
- 5) Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 5.

Articolo 5

Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e riduzioni superficiali

- 1) Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 2) In considerazione delle obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse, per la sola parte fissa, € effettuata in maniera forfettaria applicando alla superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

Categoria/attività	% di abbattimento della superficie (Parte fissa)
Tipografie	20%
Laboratori artigianali (falegnameria, tessile)	20%
Carrozzerie, verniciatura, autofficina, elettrauto, gommista	20%
Lavanderie	10%
Attività industriali e/o produttive che superano 300 mq di superficie	40%
Officine di carpenteria, fabbri	20%
Ambulatori medici, dentistici ed odontoiatrici, laboratori di analisi e laboratori di diagnostica	20%
Parrucchiere, barbiere, estetista	20%

- 3) Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 2, il soggetto passivo deve presentare dichiarazione secondo i termini e le modalità indicate nel successivo art.18.
- 4) I produttori di rifiuti speciali che avviano lo smaltimento di rifiuti a proprie spese, beneficiano di una riduzione della parte variabile del 30% a condizione che dimostrino di avere avviato al recupero i rifiuti. Tale riduzione può essere cumulata con quella prevista dal comma 2.
- 5) Restano esclusi dalla detassazione le superfici destinate anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.
- 6) Al fine di beneficiare dell'effettiva riduzione della superficie (parte fissa) rendendo non applicabile la riduzione forfettaria prevista al precedente punto 2, il contribuente dovrà presentare apposita denuncia di variazione secondo i termini e le modalità indicate nel successivo art.18, correlata di specifica planimetria che possa evidenziare le superfici da escludere.

Articolo 6

Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo e recupero in modo autonomo ai sensi del D.LGS. 116/2020

- 1) Le utenze non domestiche potranno comunicare entro il 30 aprile di ogni anno la volontà di affidarsi, nell'esercizio successivo, al libero mercato e non al servizio pubblico per la gestione dei propri rifiuti urbani. Resta, inoltre, l'obbligo per l'utenza non domestica di ricorrere al libero mercato per almeno cinque anni, fermo restando che in quell'arco temporale si potrà cambiare operatore in relazione all'andamento del mercato.
- 2) Le utenze non domestiche che avviano al riciclo o al recupero, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti speciali assimilati agli urbani, hanno diritto ad una riduzione della sola quota variabile del tributo, proporzionale alla quantità dei rifiuti avviati a trattamento.
- 3) Percentuali di riduzione:

% totale dei rifiuti avviati al riciclo o recupero	% di riduzione (parte variabile)
Fino al 25%	25%

Dal 26% al 50%	50%
----------------	-----

Dal 51% al 75%	75%
Dal 76% al 100%	100%

- 4) La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti assimilati non conferiti al servizio pubblico rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi dell'assimilazione e siano destinati in modo effettivo ed oggettivo al riciclo.
- S) La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento, di cui all'art.16, all'intera superficie imponibile. La riduzione percentuale € applicata su richiesta del contribuente, da presentarsi secondo i termini e le modalità indicate nelle successive art.18.
- La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, va corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al riciclo nell'arco dell'anno solare. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione; l'applicazione dell'agevolazione € applicabile sull'anno di imposta successive rispetto all'anno di conferimento.

Articolo 7

Determinazione ed approvazione della tariffa

- 1) Il tributo € corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2) La tariffa del tributo € determinata sulla base dei criteri indicati dal Regolamento di cui al D.P.R. 27.04.1999 n.158 e dell'art.9 del presente Regolamento.
Nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'art.14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.
Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto nelle successive, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche; queste ultime, a loro volta, sono suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate **nell'Allegato 1** al presente Regolamento.
- 3) In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art.15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n.36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono, a proprie spese, i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 4) A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 3, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
- 5) Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n.248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.31. Il costo relativo

alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche e sottratto dal costo di cui al comma 3.

- 6) Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale TEFA per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e applicate nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, sull'importo del tributo. Con Risoluzione n.5/E del 18 gennaio 2021, dall'anno di imposta 2021 estate istituito specifico codice tributo per il pagamento del TEFA 2021 tramite F24 e F24 "enti pubblici" (F24 EP).
- 7) Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art.12. Ai sensi dell'art.1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
- 8) In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art.1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art.193 del D.Lgs. 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Articolo 8

Copertura dei costi del servizio rifiuti, Piano Economico Finanziario

- 1) Dall'anno di imposta 2022, la determinazione della tariffa TARI avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art.1, comma 683, della Legge 27.12.2013, n.147 e s.m.i. e nel rispetto dell'art. 4 Delibera ARERA n.363/2021/R/rif del 3 agosto 2021.
- 2) Sulla base delle norme vigenti e nel rispetto dell'art.7 Delibera ARERA n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, seconda quanto previsto dal MTR - 2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
- 3) Ai fini della definizione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", ovvero agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi", secondo quanto previsto dall'art.5 Delibera ARERA n.363/2021/R/rif del 3 agosto 2021, a partire dall'anno di imposta 2022, il gestore di tali attività predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022 - 2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette al soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato.
- 4) Il piano economico finanziario di cui ai commi 1, 2 e 3 sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui all'art.8 Delibera ARERA n.363/2021/R/rif del 3 agosto 2021, e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a. Una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

- b. Una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c. Eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente, di cui ai commi 1 e 2.
- 5) Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzieta rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruita dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario.
- 6) Gli organismi competenti assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorita:
- a. La predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022 - 2025;
 - b. Con riferimento all'anno 2022, i corrispettivi del servizio integrate dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi".
- 7) La trasmissione all'Autorita avviene:
- a. Da parte dell'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022;
- 8) L'Autorita, salva la necessita di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positive, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorita ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti e delle misure volte ad assicurare la sostenibilita finanziaria efficiente della gestione. Fino all'approvazione da parte dell'Autorita, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti.
- 9) L'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 - 2025, dei piani economico finanziari € predisposto, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorita con successive provvedimenti, dai gestori di cui ai commi citati ed € trasmesso ai pertinenti organismi competenti. In esito alla procedura di validazione dei dati alla base dell'aggiornamento, gli organismi competenti assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorita:
- a. L'aggiornamento del piano economico finanziario per gli anni 2024 e 2025;
 - b. Con riferimento agli anni 2023 e 2024, i corrispettivi del servizio integrate dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi";
- La trasmissione all'Autorita dell'aggiornamento della predisposizione tariffaria, avviene:
- a. Da parte dell'Ente territorialmente competente, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024;
 - b. Da parte del soggetto competente, entro il 30 aprile 2024.

L'Autorita, salva la necessita di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in case di esito positive, conseguentemente approva l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie. Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022 - 2025, possono presentare all'Autorita motivata istanza di revisibne infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa.

Nei casi di cui, l'Autorita valuta l'istanza e, salva la necessita di richiedere ulteriori integrazioni, approva la predisposizione tariffaria relativa alle rimanenti annualita del secondo periodo regolatorio.

Articolo 9

Articolazione della tariffa

- 1) La tariffa € articolata nelle fasce di utenza domestica (UD) e di utenza non domestica (UND), a lore volta suddivise in-categorie riferite ai componenti nucleo familiare per le UD e categorie di attivita per le UND (**A/legato 1**).
- 2) Le tariffe si compongono di una quota, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (*quota fissa*), e da una quota rapportata alle quantita di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entita dei costi di gestione (*quota variabile*).
- 3) In virtue delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n.158:
 - a. La determinazione delle tariffe del tribute deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto canto degli obiettivi di miglioramento della produttivita e della qualita del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n.158;
 - b. La quota fissa e quella variabile delle tariffe del tribute per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanta stabilito dagli allegati 1 e 2 al D.P.R. 27/04/1999, n.158;
- 4) Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tribute stabilisce altresì:
 - a. La ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando ii criteria adottato;
 - b. I coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n.158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

Articolo 10

Tariffa utenze domestiche

- 1) La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche € determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unita di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1,

del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

- 2) La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche € determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.
- 3) I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sane determinati nella delibera tariffaria.
- 4) Vengono considerate utenze domestiche anche le attività ricettive di affittacamere, locazioni brevi, case vacanza, locazioni stagionali e B&B (esercitate con carattere occasionale senza l'obbligo di partita IVA), al fine del calcolo della tassa, verrà considerata un nucleo familiare standard composto da 6 unità.

Articolo 11

Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

- 1) Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. La classificazione delle utenze domestiche € indicata nell'**Allegato 1** del presente Regolamento.

Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 180 giorni.

- 2) . Al fine del calcolo della tassa, non sono considerati nel numero dei componenti i soggetti in situazione di fuori sede continuativa per un numero di giorni maggiore a 180 all'interno dell'anno solare; al fine dell'ottenimento dell'agevolazione € obbligo del contribuente intestatario presentare documentata dichiarazione, entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente e/o eventualmente secondo i termini previsti da eventuale Delibera di Consiglio Comunale e secondo le modalità indicate nelle successive art.18, esclusivamente per le casistiche sotto indicate:
 - a. Lavoratori o volontari che dimorano fuori dal territorio comunale per un numero di giorni maggiore a 180 nell'anno solare (documentazione richiesta: dichiarazione del datore di lavoro o ente e contratto di affitto);
 - b. Studenti universitari che dimorano fuori dal territorio comunale per un numero di giorni maggiore a 180 nell'anno solare (documentazione richiesta: contratto di affitto);
 - c. Soggetti in situazione di ricovero, degenza presso case di cura, case di riposo, comunità di recupero, centri socio - educativi, istituti penitenziari (documentazione richiesta: dichiarazione del responsabile della struttura o sentenza del tribunale nel caso di istituti penitenziari) per un periodo continuativo di giorni maggiore a 180 nell'anno solare;
 - d. Soggetti portatori di handicap con certificazione di riconoscimento di invalidità pari al 100% con necessità di assistenza continua (documentazione richiesta: certificazione comprovante effettiva disabilità).

Le variazioni anagrafiche da cambio di residenza, nascita o decesso non necessitano di comunicazione all'Ufficio Tributi.

- 3) Per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti ai fini del calcolo della parte variabile della tassa, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali.
- 4) Per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, ai fini del calcolo, il numero degli occupanti € quello dichiarato dal contribuente secondo i termini e le modalità indicate nel successivo art.18, in caso di mancata comunicazione del contribuente, al fine del calcolo della tassa, verrà considerato un nucleo standard composto da n.3 unità.
- 5) Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche non residenti nel territorio comunale, il numero degli occupanti € quello dichiarato dal contribuente secondo i termini e le modalità indicate nel successivo art.18, in caso di mancata comunicazione del contribuente, al fine del calcolo della tassa, verrà considerato un nucleo standard composto da n.3 unità.
- 6) Per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute o detenute da due o più nuclei familiari, la tariffa del tributo € calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
- 7) In sede di prima applicazione del tributo, per i soggetti residenti, il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche (sia di residenza che a disposizione) viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data di inizio occupazione; per i soggetti non residenti, il numero degli occupanti € quello dichiarato dal contribuente secondo i termini e le modalità indicate nel successivo art.18, in caso di mancata comunicazione del contribuente, al fine del calcolo della tassa, verrà considerato un nucleo standard composto da n.3 unità.
- 8) I locali pertinenziali delle abitazioni principali, ai fini della tassazione, verranno considerati per la sola parte fissa.
Le cantine, i garage, le autorimesse, i depositi e locali similari si considerano utenze domestiche se:
 - pertinenziali all'abitazione principale;
 - appartenenti alle categorie catastali C2, CG e C7 ed un solo immobile per categoria;
 - se possedute o detenute da una persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali;
 In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche Categoria 3. Resta ferma la possibilità per il Comune di verificare la veridicità attraverso incroci con le dichiarazioni IMU.
- 9) Le rimesse attrezzi agricoli, i depositi agricoli, o altri locali per uso agricolo sono sempre considerati utenze non domestiche, anche se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli.
- 10) Nel caso di soggetti la cui residenza anagrafica sia stata accertata all'interno di unità abitative, catastalmente di categoria C2, CG o C7, ai fini della tassazione verrà considerata utenza abitativa, ai fini dell'applicazione del tributo, per la parte variabile, si farà riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali.

Articolo 12

Tariffa utenze non domestiche

- 1) La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche € determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta,

calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kc di cui al D.P.R. 27/04/1999 n.158.

- 2) La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche e determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unita di superficie riferite al tipo di attivita svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kd di cui al D.P.R. 27/04/1999, n.158.
- 3) I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attivita contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Articolo 13

Classificazione delle utenze non domestiche

- 1) Per le utenze non domestiche, sine a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantita di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attivita omogenee con riferimento alla qualita ed alla presunta quantita di rifiuti prodotti. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attivita indicate nell'**Allegato 1**.
- 2) Per l'individuazione della categoria di attivita in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attivita principale o di eventuali attivita secondarie, o a quella risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attivita o da pubblici registri o da quella denunciate ai fini IVA. In mancanza, o in case di divergenza, si considera l'attivita effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
- 3) Nel case di attivita distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attivita prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attivita economiche, non incluse esplicitamente nell'elenco, saranno inserite nella categoria tariffaria con piu simile produttivita potenziale di rifiuti.
- 4) La tariffa applicabile per ogni attivita economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, e unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attivita stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi. Il criterio della tariffa unica pu6 essere disatteso ave il contribuente dichiara la diversa destinazione d'uso del locale e dell'area o delle loro porzioni. In tale case ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso, purché di superficie non inferiore a 20 mq.
- 5) Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ave parte della superficie sia destinata allo svolgimento di un'attivita economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovra essere ridotto dell'importo gia versato come utenza domestica.
- 6) In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attivita esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attivita, da pubblici registri o da quella denunciate ai fini IVA.

Articolo 14

Esclusioni, esenzioni e riduzioni

1)

Esclusioni ed esenzioni

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come di seguito indicati:

- a. Locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- b. Le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c. Solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- d. Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- e. Locali privi di mobili e suppellettili e sprovvisti di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (idrico, gas ed energia elettrica);
- f. Locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- g. Per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- h. Superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri;
- i. Aree adibite, in via esclusiva, al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- j. Aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- k. Aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- l. Aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- m. Aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- n. Aree comuni condominiali ai sensi dell'art.1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al comma 1, i contribuenti sono tenuti a presentare opportuna dichiarazione allegando opportuna documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione o la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. I termini e le modalità di presentazione della dichiarazione sono indicate

nel successivo art.18, l'ufficio tributi si riserva la facoltà di accogliere la richiesta, previo eventuale sopralluogo per le opportune verifiche.

Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

2)

Riduzioni

a) Mancato svolgimento del servizio

La tassa è dovuta nella misura del 20% della tariffa (riduzione pari all'80% del totale della tassa dovuta), in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti per un numero di giorni maggiore a 180 all'irritorno dell'anno solare, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

b) Zone non servite

Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura del 40%.

c) Immobili a disposizione

Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo è prevista una riduzione del 30% della parte variabile della tassa.

d) Compostaggio domestico

-Per le utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del 10% della parte variabile della tassa. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza, secondo le modalità indicate al successivo art.18, attestante di aver attivato il compostaggio domestico, in modo continuativo, nell'anno di riferimento su terreni di proprietà, affitto o comodato non necessariamente ove sussiste la residenza e corredata dalla documentazione attestante il possesso dell'apposito contenitore. L'applicazione della riduzione comporta la segnalazione del nominativo del richiedente all'azienda incaricata della raccolta e smaltimento, la quale si attiverà a non eseguire raccolta dell'umido all'indirizzo specificato.

e) Rifiuti speciali

Relativamente al dettaglio di applicazione della riduzione per smaltimento rifiuti speciali, si rimanda all'art.5, comma 2.

J) Riciclo in modo autonomo

Relativamente al dettaglio di applicazione della riduzione per avvio al riciclo in modo autonomo, si rimanda all'art.6, comma 2.

Inoltre, la tariffa è ridotta del 10%, sulla parte variabile, per gli utenti che hanno conferito presso il CCR di Via Tribli almeno 100 kg di rifiuti differenziati, ponderati come segue:

Minimo 30 kg di plastica

Minimo 30 kg di carta/cartone

I coefficienti di ponderazione saranno calcolati:

Al 100% su carta, cartone e plastica

Al 40% per il vetro/alluminio

Es. : per 100 kg di vetro/alluminio verranno considerati, ai fini dell'agevolazione, solamente 40 kg invece, per carta, cartone e plastica, **ii** peso viene riconosciuto per intero.

Superando i 100 kg, le successive agevolazioni si otterranno al raggiungimento degli altri ulteriori 50 kg, con un incremento di un ulteriore 5% per ogni 50 kg di differenziata di cui almeno:

15 kg di plastica

. 15 kg di carta/cartone, e verranno calcolati con lo stesso sistema ponderato sopra descritto.

L'agevolazione sarà riservata a tutti gli utenti che saranno in regola con i pagamenti e i rimborsi saranno effettuati sull'esercizio finanziario successive all'anno del pagamento del tributo ordinario.

g) Attività economiche stagionali o ad uso non continuativo

La tariffa del tributo per le attività economiche e relative aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, è ridotta del 30% della parte variabile, a condizione che l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare.

h) Cumulo de/le riduzioni

Non è previsto il cumulo delle riduzioni. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruire esclusivamente di quella più vantaggiosa. Eventuali agevolazioni di carattere straordinario possono essere cumulate alle riduzioni.

3) **Applicazione delle esclusioni, esenzioni e riduzioni**

Le esclusioni, esenzioni e riduzioni elencate nel presente articolo, vanno richieste di anno in anno dal contribuente, previa presentazione della dichiarazione, secondo i termini e le modalità previste dalle successive art.18 o stabiliti dalle eventuali delibere di Consiglio Comunale.

L'Ufficio Tributi si riserva la facoltà di accogliere la richiesta, previo sopralluogo per le opportune verifiche da parte della Polizia Municipale.

4) **Abbattimento Tassa Rifiuti Nuove Strutture Turistiche:**

Per le nuove strutture turistiche, verrà applicata la riduzione del 50% sulla tassa dei rifiuti, per i primi 3 (tre) anni di attività, solo dal momento in cui viene presentata la dichiarazione TARI;

Articolo 15

Finanziamento delle riduzioni, agevolazioni ed esenzioni

- 1) Fermo restando quanto previsto dall'art.8, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dal precedente art.14 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art.1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n.147, sottoforma di maggiori costi sul piano economico tariffario.
- 2) Le riduzioni/esenzioni, detassazioni o agevolazioni di carattere sociale, verranno finanziate dal bilancio comunale.

- 3) Le agevolazioni di carattere straordinario verranno finanziate da apposite fonti individuate, di volta in volta, con appositi atti amministrativi.

Art. 15 bis

Misure premiali per domicilio digitale

1. Ai contribuenti persone fisiche, non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo, che eleggono domicilio digitale mediante indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ai fini della notificazione degli atti tributari di competenza del Comune, sono riconosciute le seguenti agevolazioni:

- a) incremento fino al 30 per cento del numero massimo delle rate concedibili, rispetto ai limiti ordinari previsti dal regolamento;
- b) esonero dall'applicazione degli interessi di rateizzazione sull' ordinario;
- c) priorità nella trattazione e definizione delle relative istanze.

2. L'elezione del domicilio digitale deve risultare valida, attiva e nella disponibilità del contribuente per l'intera durata del piano di rateizzazione. A tal fine, il contribuente è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali variazioni o revoche.

3. In caso di perdita, inattività o invalidità del domicilio digitale, ovvero di revoca dello stesso, il contribuente decade automaticamente dai benefici.

Art. 15 ter

Misure premiali per contribuenti virtuosi

1. Sono qualificati come contribuenti virtuosi i soggetti che, alla data di presentazione dell'istanza:

- a) non risultano titolari di debiti scaduti e non assolti nei confronti del Comune negli ultimi tre anni;
- b) non sono decaduti da piani di rateizzazione relativi a entrate comunali nel medesimo periodo.

2. Ai contribuenti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 sono riconosciute le seguenti misure premiali:

- a) accesso alla rateizzazione senza obbligo di prestazione di garanzie per importi complessivi fino a euro 20.000;
- b) possibilità di concessione di piani di rateizzazione fino a un massimo di 72 rate mensili;

4. Qualora, a seguito di verifiche successive, emerga la mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti di cui al comma 1, il contribuente decade dai benefici concessi, con applicazione delle condizioni ordinarie di rateizzazione a decorrere dalla prima rata utile.

Articolo 16

Tributo giornaliero

- 1) Si rimanda a quanto previsto dal regolamento sul Canone Unico Patrimoniale.

Articolo 17

Tribute provinciale

- 1) E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art.19 del Decreto legislativo 30/12/1992, n.504.
- 2) Il tributo € commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed € applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Articolo 18

Denuncia, obbligazione tributaria, periode di applicazione

- 1) I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
- 2) Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
- 3) I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 Aprile dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata nelle seguenti modalità:

Brevi manu: presso l'Ufficio Tributi del Comune di Custonaci

Pasta raccomandata a/r: indirizzata al Comune di Custonaci - Ufficio Tributi - Via Scurati n.24- 91015 Custonaci

PEC: comune.custonaci@pec.it

Il modello di denuncia o dichiarazione, **Allegato 2** del presente Regolamento, è disponibile sul sito istituzionale dell'Ente.

La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta alla data del protocollo o alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo PEC.

- 4) Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.
- 5) Il Modello da utilizzare per dichiarazione originaria, di variazione o cessazione è allegato al presente Regolamento, **Allegato 2**. Lo stesso deve essere compilato in ogni sua parte e regolarmente sottoscritto. Il termine ultimo per la presentazione è il 30 Aprile dell'anno successivo.
- 6) La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa entro i termini, il contribuente ha diritto alla compensazione o al rimborso del tributo relative alla restante parte dell'anno, dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. Esclusivamente nei casi di voltura, può essere accolta la tardiva presentazione della dichiarazione di cessazione; in tal caso il tributo sarà dovuto dal subentrante a seguito di dichiarazione.
- 7) Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione e relativa voltura entro un anno dal decesso o entro il termine di presentazione della dichiarazione.
- 8) In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le

superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU (o della TIAI o della TIA2 o della TARES) eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 212/2000.

- 9) A seguito dei controlli effettuati dall'Ufficio Tributi, l'Ente si riserva la facoltà di iscrizione, variazione o cessazione d'ufficio.
- 10) L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo.
- Il tributo € dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
- L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione.
- 11) Se la dichiarazione € presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
- 12) Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici, alla destinazione d'uso, all'applicazione di riduzioni o altri eventi tali da comportare una variazione del tributo, producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Qualora non fosse possibile l'applicazione delle variazioni, si terrà conto delle stesse in sede di conguaglio.

Articolo 19

Ravvedimento operoso

- 1) E' possibile regolarizzare un pagamento o una dichiarazione, se non ancora formalmente contestati, secondo i termini e gli adempimenti di cui all'art.13 del Decreto Legislativo n.472/1997, così come modificato dall'art.1, commi 20, lett. a) e 22, della Legge n.220/2010 e integrate con l'art.23, comma 31, D.L. n.98/2011, convertito nella Legge 111/2011 che istituisce il "ravvedimento sprint" per l'omesso versamento, esteso poi dalla Legge n.44/2012 a tutte le tipologie di violazioni integrate dall'art.1, comma 637, Legge n.190/2014 (Legge di stabilità 2015) che introduce per i tributi locali il "ravvedimento intermedio".
- Con Decreto Legislativo n.158/2015 € stata introdotta la revisione del sistema sanzionatorio a decorrere dall'anno 2017, di cui € stata anticipata l'entrata in vigore al 1° gennaio 2016, dall'art.1, comma 133, Legge n.208/2015 (Legge di Stabilità 2016).
- L'art.10-bis introdotto dalla Legge n.157/2019 in sede di conversione del D.L. n.124/2019 (Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020) ha esteso il ravvedimento operoso lunghissimo di cui alle lettere b-bis e b-ter dell'art.13 del Decreto Legislativo n. 472 ai tributi locali.

2) Prospetto ravvedimento operoso per **omesso/parziale versamento**

Tipo	Periodo di versamento	Sanzioni	Interessi
Ravedimento "SPRINT" Art.13, comma 1 e 3, D.Lgs 471/1997	Entro ii 14 • giorno ,successive alla data di scadenza del pagamento della prima o della seconda rata saldo	0,1% giornaliero dell'importo non versato (fino ad un massimo del 1,4%)	Tasso legale 1,25% dal 01/01/2022 0,01% dal 01/01/2021 0,05% Dal01/01/2020 0,8% Dal01/01/2019 0,3% Dal 01/01/2018 01% Dal01/01/2017 0,2% Dal 01/01/2016
Ravedimento "BREVE" Art.13, comma 1, lett. a) D.Lgs. 472/1997	Dal 15° al 30° giorno successive alla data di scadenza del pagamento della prima o della seconda rata	1;5% dell'importo non versato (1/10 del 15%)	
Ravedimento "MEDIO" Art.13, comma 1, lett. a-bis) D.Lgs. 472/1997	Entro 90 giorni successivi alla data di scadenza del pagamento della prima o della seconda rata	1;67% dell'importo non versato (1/9 del 15%)	
Ravedimento "LUNGO" Art.13, comma 1, lett. b) D.Lgs. 472/1997	Entro 365 giorni successivi alla data di scadenza del pagamento della prima o della seconda rata	3,75% dell'importo non versato (1/8 del 30%)	
Ravedimento "MOLTO LUNGO" Art.13, comma 1, lett. b) - bis) D.Lgs. 472/1997	Da 366 a 730 giorni successivi alla data di scadenza del pagamento della prima o della seconda rata	4,29% dell'importo non versato (1/7 del 30%)	
Ravedimento "LUNGHISSIMO" Art.13, comma 1, lett. b) - ter) D.Lgs. 472/1997	Oltre 730 giorni successivi alla data di scadenza del pagamento della prima o della seconda rata	5% dell'importo non versato (1/6 del 30%)	

3) Prospetto ravvedimento operoso per **omessa infedele dichiarazione/denuncia**

Tipo	Periodo di versamento	Sanzioni	Interessi
-------------	------------------------------	-----------------	------------------

Rawedimento "BREVE" Art.13, comma 1, lett. a) D.Lgs. 472/1997	Entro 90 giorni successivi alla data di scadenza di presentazione della dichiarazione	10% dell'imposta annuale (1/10 del 100%)	Tasso legale 1,25% dal 01/01/2022 0,01% dal 01/01/2021 0,05% Dal 01/01/2020 0,8% Dal 01/01/2019 0,3% Dal 01/01/2018 01% Dal 01/01/2017 0,2% Dal 01/01/2016
Rawedimento "MEDIO" Art.13, comma 1, lett. a-bis) D.Lgs. 472/1997	Oltre 1 anno, ma entro 2 anni dalla data di scadenza della denuncia	14,28% dell'imposta annuale (1/7 del 100%)	
Rawedimento "LUNGO" Art.13, comma 1, lett. b) D.Lgs. 472/1997	Oltre 2 anni, ma entro 5 anni dalla data di scadenza della denuncia	16,66% dell'imposta annuale (1/6 del 100%)	
Rawedimento "MOLTO LUNGO" Art.13, comma 1, lett. b - bis) D.Lgs. 472/1997	Oltre 5 anni	33,00% dell'imposta annuale	

Art.20

Funzionario responsabile

- 1) A norma dell'art. 1, comma 692 della Legge n.147/2013, il Sindaco o la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della TARI, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art.21

Verifiche ed accertamenti

- 1) Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni e/o degli omessi versamenti:
- 2) A seguito dell'attività di cui al precedente comma, il Comune, entro il termine di legge, provvede alla notifica al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento.
- 3) Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
- 4) Le riscossioni conseguenti ad atti di cui al presente articolo sono effettuate secondo le modalità stabilite dalla legge.
- 5) Le attività di accertamento e liquidazione dell'imposta svolte dal Comune saranno effettuate qualora l'importo della tassa non versata sia superiore a € 20,00.

- 6) Dal 1 gennaio 2020 tutti i provvedimenti emessi dall'Ente impositore hanno valore di intimazione ad adempiere ai sensi dell'art.1, commi 792 e ss. della Legge 160/2019, decorso il tempo utile per la presentazione del ricorso l'atto diventa esecutivo (art.1, comma 792, lett.b), Legge n.160/2019).
- 7) Per una migliore gestione dell'attività di accertamento, viene introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione che è disciplinato con apposito regolamento sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislative 19 giugno 1997, n.218.
- 8) A seguito dell'attività di verifica e preliminarmente rispetto alle attività accertative, il Comune può adottare l'istituto del *contraddittorio preventivo*, al fine di assicurare ai contribuenti adeguati momenti di confronto con l'Amministrazione finanziaria locale, rafforzando la consapevolezza che l'effettiva partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento rende più efficace l'attività di controllo.

Articolo 22

Sanzioni, interessi ed importi minimi

- 1) Per l'omesso versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato.
- 2) Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00.
- 3) Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% della maggiore imposta dovuta.
- 4) Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa di € 51,00 ed € 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e di documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
- 5) Le sanzioni indicate nei commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene l'adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
- 6) L'irrogazione delle sanzioni deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, seguendo le disposizioni recate dagli artt.16 e 17 del Decreto Legislative 18 dicembre 1997, n.472.
- 7) La misura degli interessi da applicare sia sugli accertamenti sia sui rimborsi è pari alla percentuale dell'interesse legale vigente al momento.

Articolo 23

Rimborsi, compensazioni e dilazioni di pagamento

- 1) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di legge. L'ufficio provvede ad effettuare il rimborso, esclusivamente se non sussistono debiti di natura tributaria con l'Ente, in tal caso verrà effettuata la compensazione.

- 2) Non si fa luogo a rimborso quando l'importo risulta pari o inferiore ad € 20,00 per ciascun anno d'imposta.
- 3) In alternativa, il contribuente beneficiario del rimborso può richiedere all'ufficio di compensare, per se stesso o altri soggetti indicati, la somma a credito, comprensiva degli interessi, con quelle dovute, entro l'anno corrente, a titolo di imposta, compresi eventuali sanzioni ed interessi, fine a concorrenza. In tal caso l'ufficio rilascia al contribuente, in luogo del rimborso, un'attestazione indicante l'ammontare del credito e degli importi compensati per ogni annualità d'imposta.
- 4) Per i debiti relativi alla Tassa Rifiuti TARI, ai sensi dell'art.1, commi dal 796 all' 802 della Legge 160/2019, possono essere concesse dilazioni del pagamento delle somme dovute. In particolare, su richiesta del debitore, l'Ente concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino ad un massimo di 72 rate mensili, previa verifica da parte dell'Ente di una valida motivazione e dell'inesistenza di morosità relativa a precedenti rateizzazioni e dilazioni e secondo le indicazioni come di seguito riportate:

Importi	Rate
Fino a€ 100,00	Nessuna rateizzazione
Da € 100,01 a € 500,00	Fino a 4 rate mensili
Da 500,01 a € 3.000,00	Da 5 a 12 rate mensili
Da € 3.000,01 a € 6.000,00	Da 13 a 24 rate mensili
Da € 6.000,01 a€ 20.000,00	Da 25 a 36 rate mensili
Oltre € 20.000,00	Da 37 a 72 rate mensili

- 5) Qualora si verifichi il mancato pagamento di quattro rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato. Per l'intero importo ancora dovuto si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalla normativa vigente.
- 6) *L'Ente per i debiti relativi alla tassa dei rifiuti degli Anni 2022 e 2023, secondo la quantificazione degli importi, potranno essere concesse più rate senza pagare le sanzioni, gli interessi e le spese di notifica in virtù della volontà espressa dalla legge di bilancio sulla definizione agevolata.*

Articolo 24

Riscossione

- 1) Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per la tassa e tributo provinciale TEFA, suddividendo l'ammontare complessivo in rate, la cui percentuale di ripartizione e scadenza verranno stabilite annualmente da deliberazione di G.M.. In mancanza di detta deliberazione, verrà adottata la seguente articolazione:

Rata	Scadenza	% di ripartizione
PRIMA RATA	30 Settembre	1/3
SECONDA RATA	31 Ottobre	1/3
TERZA RATA	30 Novembre	1/3
RATA UNICA	30 Settembre	100%

- 2) Qualora al momento dell'emissione degli avvisi di pagamento il Piano Economico Finanziario e la relativa articolazione tariffaria non siano stati approvati dal competente organo comunale, le tribute relative alla rata o alle rate in scadenza viene versato in acconto, per una percentuale massima del 50% sulla base degli importi corrisposti nell'annualità precedente.
- 3) Il Comune riscuote le tribute giornaliere in un'unica rata quando è concluso il periodo nel quale l'occupazione o detenzione si sono verificate e, comunque, entro il 30 aprile dell'anno successivo.
- 4) Le tribute comunali per l'anno di riferimento € versato al Comune nei modi e nei termini stabiliti dalla vigente normativa in materia.
- 5) L'avviso di pagamento conterrà, altresì, tutti gli elementi previsti dall'art.7 della Legge 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n.444/2019 e delibera ARERA n.363/2021/R/rif del 3 agosto 2021, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, € previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. L'avviso sarà accompagnato dai Modelli F24 utili ed indispensabili al pagamento.

Articolo 25

Riscossione coattiva

- 1) Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento e salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente sulla base dell'ingiunzione prevista dal TU di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n.639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, in quanto compatibili ed in ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge 160/2019 in materia di accertamenti esecutivi.

Articolo 26

Contenzioso

- 1) Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n.546, e successive modificazioni.
- 2) Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n.218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'astensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- 3) Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme (interpello, autotutela, ravvedimento).

Articolo 27

Trattamento dei dati personali

- 1) I dati acquisiti al fine dell'applicazione del presente tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

Articolo 28


Norme di rinvio

- 1) Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

Articolo 29

Disposizioni finali ed efficacia

- 1) Le norme del presente Regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
- 2) Il presente Regolamento entra in vigore il 4 gennaio 2022.
- 3) Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modifiche della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
- 4) I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
- 5) **Il presente Regolamento revoca quello in vigore, precedentemente approvato con Delibera di C.C. n.30 del 27.05.2014 e quello approvato con Delibera di C.C. n.14 del 31.03.2022 e successive modificazioni, esclusivamente per la parte relativa all'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI).**



The image shows an official circular stamp of the Comune di Livorno on the left, featuring a central emblem and the text 'COMUNE DI LIVORNO' and 'LIVORNO'. To the right of the stamp is a large, stylized handwritten signature in black ink.

Allegato 1 - Classificazione delle utenze**a) Utenze Domestiche (UD)**

Categoria	Descrizione
1	Categoria domestica con 1 solo occupante
2	Categoria domestica con 2 occupanti
3	Categoria domestica con 3 occupanti
4	Categoria domestica con 4 occupanti
5	Categoria domestica con 5 occupanti
S a piu	Categoria domestica con 6 o piu occupanti
Box	Box, garage, magazzini di pertinenza se sussistono i requisiti
Attivita ricettive non imprenditoriali (b&b, affittacamere, locazioni brevi, case vacanza, ecc.)	Attivita ricettive come B&B, affittacamere, locazioni brevi, case vacanza esercitate con carattere occasionale senza l'obbligo di partita IVA

b) Utenze Non Domestiche (UND)

Categoria	Codice	Descrizione
1		Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto Associazioni o istituzioni con fini assistenziali, Associazioni o istituzioni politiche, Associazioni o istituzioni culturali, Associazioni o istituzioni sindacali, Associazioni o istituzioni previdenziali, Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro, Associazioni o istituzioni benefiche, Associazioni o istituzioni tecnico-economiche, Associazioni o istituzioni religiose, scuole da hallo, sale da gioco, sale da ballo e da divertimento, musei e gallerie pubbliche e private, scuole pubbliche di ogni ordine e grade, scuole parificate di ogni ordine e grade, scuole private di ogni ordine e grade, scuole del preobbligo pubbliche, scuole del preobbligo private, aree scoperte in uso, locali dove si svolgono attivita educative, centri di istruzione e formazione lavoro.
2		Cinematografi e teatri Cinema, teatri, aree scoperte cinema, teatri, musei, ecc. , locali destinati a congressi, convegni.
3		Autorimesse e magazzini non di pertinenza Autorimesse in genere, garage, box e magazzini non di pertinenza, aree e tettoie destinate ad uso parcheggio, ricovero natanti e deposito mezzi linee trasporto urbane, aree scoperte in uso a depositi autoveicoli e natanti, aree e tettoie destinate ad uso depositi caravans ecc.
3-bis		Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta Magazzini deposito in genere senza vendita al dettaglio, magazzini deposito di stoccaggio, aree scoperte di magazzini, depositi e stoccaggio
4		Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi Campi da calcio, campi da tennis, piscine, bocciodromi e simili, palestre ginnico sportive, locali o aree destinate a qualsiasi attivita sportiva, distributori carburanti, aree scoperte distributori carburante, campeggi
5		Stabilimenti balneari Stabilimenti balneari
6		Esposizioni, autosaloni Saloni esposizione in genere, gallerie d'asta
7		Alberghi con ristorante Attivita ricettive (con ristorante), attivita ricettive in residenze rurali (con ristorante), agriturismo con ristorante e pernottamento
8		Alberghi senza ristorante

		Ostelli per la gioventu, foresterie, alberghi diurni e simili, alberghi, locande, pensioni, affittacamere e alloggi, residences, case albergo, attivita ricettive in residenze rurali (senza ristorante), bed and breakfast, aree scoperte in use
9		Case di cura e riposo Soggiorni anziani, case di cura e riposo, case per ferie, colonie, caserme e carceri, collegi ed istituti privati di educazione, collettivita e convivenze in genere, aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme
10		Ospedali Ospedali
11		Uffici e agenzie Enti pubblici, amministrazioni autonome State ferrovie, strade, monopoli, uffici assicurativi, uffici in genere, autoscuole, agenzie funebri, agenzie di viaggio, ricevitorie lotto totip totocalcio, internet point, strutture sanitarie pubbliche e private servizi amministrativi, emittenti radio tv pubbliche e private
12		Banche, istituti di credito e studi professionali Istituti bancari di credito, istituti assicurativi pubblici, istituti assicurativi privati, istituti finanziari pubblici, istituti finanziari privati, studi legali, studi tecnici, studi ragioneria, studi sanitari, studi privati in genere, laboratori di analisi, centri tatuaggi
13		Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli Librerie, cartolerie, bazar, abbigliamento, pelletterie, pelliccerie, elettrodomestici, materiale elettrico, apparecchi radio tv, articoli casalinghi, giocattoli, colori e vernici, articoli sportivi, calzature, sementi e prodotti agricoli e da giardino, mobili, materiale idraulico, materiale riscaldamento, prodotti di profumeria e cosmesi, esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso con o senza vendita, aree scoperte in use, negozi di mobili e macchine per uffici, negozi vendita ricambi ed accessori per auto e natanti, attivita all'ingrosso con attivita previste nelle classi e similari.
14		Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze Edicole giornali, magazzini grande distribuzione vendita al minuto no alimentari, tabaccherie, farmacie, erboristerie, articoli sanitari, articoli di odontotecnica, negozi vendita giornali, locali vendita all'ingrosso per le attivita comprese nella classe e similari
15		Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato Gioiellerie e orologerie, pietre e metalli preziosi, antiquariato, negozi di filatelia e numismatica, aree scoperte in use negozi ecc, ceramica, vetri e specialita, veneziane, strumenti musicali, bigiotterie, dischi e videocassette, tessuti, articoli di ottica, articoli di fotografia, negozi mercerie e filati, locali deposito materiali edili, legnami ecc. vendita, attivita di vendita ingrosso per le attivita comprese nella classe e similari
16		Banchi di mercato beni durevoli Locali e aree mercati beni non alimentari, aree scoperte in use, banchi di beni non alimentari
17		Attivita artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche ecc., parrucchieri e barbieri, attivita scoperte in use negozi barbiere
18		Attivita artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista Elettricista, negozi pulitura a secco, laboratori e botteghe artigiane, attivita artigianali escluse quelle indicate in altre classi, falegnamerie, legatorie, marmisti, riparatori elettrodomestici e simili, aree scoperte in use
19		Carrozzeria, autofficina, elettrauto Autofficine, carrozzerie, elettrauto, officine in genere, aree scoperte in uso
20		Attivita industriali con capannoni di produzione Stabilimenti industriali, oleifici, sansifici, opifici

21		<p align="center">Attività artigianali di produzione beni specifici</p> <p>Attività artigianali di produzione beni specifici (ad esempio laboratori pasticceria, gelateria, panetteria e simili con laboratori di produzione; serigrafia, copisteria, tipografia, sartorie, calzolai, carpentieri, autodemolizioni, tornitori, tappezzeri con laboratorio di produzione, legatorie, maglifici, laboratori odontotecnici, timbrifici, vetriere)</p>
22		<p align="center">Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub</p> <p>Ristoranti, rosticcerie, trattorie, friggitorie, self service, pizzerie, tavole calde, agriturismo senza pernottamento, osterie con cucina, attività rientranti nel comparto della ristorazione, aree scoperte in uso</p>
23		<p align="center">Mense, birrerie, hamburgerie</p> <p>Mense popolari, refettori in genere, mense, birrerie, osterie senza cucina, hamburgerie</p>
24		<p align="center">Bar, caffè, pasticceria</p> <p>Bar, caffè, bar pasticcerie, bar gelaterie, aree scoperte in uso, gelaterie senza produzione, pasticcerie senza produzione</p>
25		<p align="center">Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari</p> <p>Negozi confetterie e dolci in genere, negozi generi alimentari, panifici, latterie, macellerie, salumerie, pollerie, supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso, bottiglierie, vendita vino, aree scoperte in uso negozi generi alimentari, locali vendita ingrosso generi alimentari</p>
26		<p align="center">Plurilicenze alimentari e/o miste</p> <p>Plurilicenze alimentari e/o miste, consorzio agrario, articoli per l'agricoltura, negozi x animali, vendita di sementi e/o fertilizzanti e simili</p>
27		<p align="center">Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza a taglio</p> <p>Negozi di frutta e verdura, pescherie, pizza a taglio, piadinerie, kebab, aree scoperte in uso, negozi di fiori, locali vendita serre</p>
28		<p align="center">Ipermercati di generi misti</p> <p>Ipermercati di generi misti</p>
29		<p align="center">Banchi di mercato generi alimentari</p> <p>Banchi a pesto fisso nei mercati di generi alimentari, posteggi di generi alimentari, aree scoperte in uso, banchi di generi alimentari</p>
30		<p align="center">Discoteche, night club</p> <p>Night clubs, ritrovi notturni con bar ristoro, clubs privati con bar ristoro</p>



Allegato 2

COMUNE DI CUSTONACI

Provincia di Trapani

TARI-TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

DENUNCIA: ORIGINARIA VARIAZIONE CESSAZIONE

Ai sensi dell'art.70 del D.Lgs.15 Novembre 1993, n.507

DENUNCIANTE(Compilare Sempre)	mail: _____
CODICE FISCALE _____	TELEFONO _____
COGNOME _____	NOME _____
LUOGO DI NASCITA _____	DATA DI NASCITA _____
RESIDENTE IN _____	C.A.P. _____ VIA _____
ENTE, ISTITUZIONE, ASSOCIAZIONE, SOCIETA' OD ALTRA ORGANIZZAZIONE RAPPRESENTATA:	
CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. _____	
DENOMINAZIONE _____	
SCOPO SOCIALE OD ISTITUZIONE _____	
SEDE SOCIALE IN _____	C.A.P. _____ VIA _____
CARICA RICOPERTA DAL DENUNCIANTE _____	

PROPRIETARIO LOCATARIO ALTRO

DATI RELATIVI AI LOCALI OCCUPATI O DETENUTI:	
UBICAZIONE: _____	DECORRENZA: dal _____
CATASTO: F. __ PART. __ SUB. __ SUP.CAT.MQ. __	F. __ PART. __ SUB. __ SUP.CAT.MQ. __
DESTINAZIONE D'USO DEI LOCALI E DELLE AREE:	
<input type="checkbox"/> Locali adibiti ad uso abitazione	
<input type="checkbox"/> Locali ed aree di pertinenza degli esercizi pubblici (trattorie, ristoranti, bar, alberghi, teatri, cinematografi e simili)	
<input type="checkbox"/> Locali ed aree per esercizi commerciali (negozi o botteghe ad uso commerciale, distrib.di carburanti, ecc.)	
<input type="checkbox"/> Locali ed aree per l'esercizio delle attività artigianali	
<input type="checkbox"/> Locali ed aree destinati ad uffici pubblici o privati, a studi professionali, banche, ambulatori e simili	
<input type="checkbox"/> Locali ed aree destinati a stabilimenti ed opifici industriali	
<input type="checkbox"/> Locali dello Stato e degli Enti Pubblici non economici e di interesse pubblico	
<input type="checkbox"/> Altri locali ed aree (aree coperte, tettoie esimili che non si possano far rientrare nella classificazione di cui sopra)	
SUPERFICIE TASSABILE COMPLESSIVA: Mq. _____	(per le abitazioni almeno 80% Sup. Catastale)

AREE SCOPERTE MQ DI CUI TASSABILI, ai sensi dell'Art.19 del Regolamento Comunale, Mq.

N.B. - La superficie tassabile dei locali diversi dalle abitazioni e quella come sopra determinata, mentre le aree scoperte, a titolo esemplificativo, sono quelle destinate al servizio di pubblici servizi e ad attività commerciali, artigianali, industriali, di servizio e simili, nonché le aree di parcheggio, le discoteche all'aperto, gli stabilimenti balneari, i camping, i distributori di carburante, i cinema, i teatri e le attività sportive all'aperto.

PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO (Art.66, commi 3 e 4, del D.Lgs. n.507/93:

Mancato servizio (art.14, c.2, lett.a)

Zone non servite (art.14, c.2, lett.b)

Disposizione (art.14, c.2, lett.c)

Rifiuti speciali (Art.5, c.2 e Art.14, c.2 lett. e)

Avvio al riciclo autonomo (Art.6, c.2 e Art.14, c.2, lett. f: % di rifiuti avviati a riciclo

Attività economiche stagionali (art.14, c.2, lett.g) -

Altro

Con effetto dal _____ sono venute meno le condizioni per l'applicazione della tariffa ridotta per particolari condizioni d'uso di cui ai precedenti punti _____

DATI IDENTIFICATIVI DELLE PERSONE FISICHE COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE O DELLA CONVIVENZA, CHE OCCUPANO O DETENGONO I LOCALI OGGETTO DELLA PRESENTE DENUNCIA:

N.O.	COGNOME E NOME	LUOGHI DI NASCITA	DATA DI NASCITA	RELAZIONE DI PARENTELA O CONVIVENZA
1				
2				
3				
4				
5				
6				

N. soggetti da escludere dal nucleo: _____

Lavoratori o volontari che dimorano fuori dal territorio comunale per un numero di giorni maggiore a 180 nell'anno solare

Studenti universitari che dimorano fuori dal territorio comunale per un numero di giorni maggiore a 180 nell'anno solare

Soggetti in situazione di ricovero, degenza presso case di cura, case di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari

Soggetti portatori di handicap, ai sensi dell'art.3 L.104/92

Il sottoscritto, inoltre, sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

- Che le indicazioni sopra riportate sono rispondenti a verità
- Che i detti beni, in precedenza erano condotti da _____
- _____

Data, _____

Il/La denunciante